

## **Allegato 2**

### **PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO TRAMITE “TRATTATIVA DIRETTA” NELL’AMBITO DELLA SEZIONE “NEGOZIAZIONI” DELLA PIATTAFORMA “ACQUISTINRETEPA.IT” DEL MEPA DI CONSIP.**

Oggetto della trattativa diretta è l’esecuzione di servizi di facchinaggio e traslochi che la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia – C.F. 00209290352 - di seguito denominata Provincia, ordinerà alla Ditta Affidataria a far data dalla conclusione della trattativa fino al 30 giugno 2021, per un importo massimo pari ad euro 15.000,00# IVA esclusa (euro 18.300,00# IVA compresa).

Il suddetto importo non costituisce il diritto al pagamento di tale somma da parte della Provincia alla Ditta Affidataria, ma indica solo l’impegno di spesa che sarà assunto dalla Provincia per l’esecuzione dei servizi che di volta in volta saranno ordinati alla Ditta Affidataria.

Il contratto di fornitura sarà stipulato tramite la piattaforma “acquistinretepa.it” mediante accettazione da parte della Ditta Affidataria della “Proposta di trattativa diretta” emessa dalla Provincia, controfirmata digitalmente, secondo le modalità attive sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A di Consip.

Per ogni singolo intervento che si rendesse necessario, la Provincia richiederà alla Ditta Affidataria l’effettuazione di un sopralluogo preliminare nonché l’elaborazione di uno specifico preventivo contenente la descrizione del servizio e l’importo della spesa relativa allo stesso.

Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi, anche solo in parte, la Ditta Affidataria è tenuta a comunicare per iscritto tale impossibilità alla Provincia entro due giorni dalla effettuazione del sopralluogo. In tale caso la Provincia ha facoltà di affidare il servizio relativo allo stesso ad altro fornitore, senza che la Ditta Affidataria possa pretendere nulla e ponendo a carico della stessa l’eventuale maggiore spesa che dovesse essere sostenuta rispetto al preventivo in base al quale fosse affidato il servizio ad altra ditta.

Sono a carico della Ditta Affidataria, intendendo che devono essere comprese nei preventivi proposti, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi di cui agli Ordini di Fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo esecuzione degli Ordinati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

Le attività da svolgersi presso i locali della Provincia o di competenza provinciale debbono essere eseguite senza interferire nelle normali attività lavorative: le modalità e i tempi debbono comunque essere concordati con la Provincia.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. la Provincia, qualora le condizioni di esecuzione dei servizi richiesti lo rendessero necessario rispetto alle disposizioni di legge, provvederà a redigere un DUVRI integrativo a quello generale

predisposto e allegato al presente documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui la Ditta Affidataria dovrà operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Detto documento eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo.

La Ditta Affidataria è tenuta ed emettere le fatture in formato elettronico e secondo la normativa relativa al cosiddetto "split-payment" e deve contenere il CIG.

La fatturazione può essere emessa solo dopo la totale conclusione dei servizi effettuati in esecuzione di ogni singolo Ordinativo di Fornitura e deve contenere la descrizione delle singole voci di spesa previste dalla tabella dei prezzi praticati.

I pagamenti saranno effettuati dalla Provincia entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura. A tal proposito la Ditta Affidataria è tenuta a comunicare il conto corrente dedicato su cui dovranno essere disposti i bonifici di liquidazione delle fatture stesse.

La Ditta Affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta Affidataria può sospendere lo svolgimento delle attività iniziate.

## **IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA**

La Ditta Affidataria:

- si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Provincia a fornire i servizi di cui sopra con le maestranze e tutti i mezzi necessari, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta alla stessa dalla Provincia;
- è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di attività di facchinaggio e traslochi, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto;
- deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione della trattativa diretta anche nel caso in cui dovessero causare maggiori oneri rispetto a quelli previsti, oneri che restano a carico della Ditta Affidataria;
- si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;

- si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività di facchinaggio e trasloco, di personale specializzato che può accedere i luoghi di svolgimento delle stesse nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere della Provincia segnalarle alla Ditta Affidataria;
- si obbliga a consentire alla Provincia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni;
- si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei singoli interventi ordinati, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione della trattativa diretta alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta Affidataria, quanto della Provincia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni;
- è tenuta ad essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio della provincia e dei terzi, per l'intera durata del contratto stipulato in esito alla trattativa diretta, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Ditta Affidataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività necessarie a dare esecuzione agli interventi ordinati. In particolare detta polizza deve tenere indenne la Provincia, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno la Ditta Affidataria possa arrecare alla Provincia stessa, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività suddette. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, pertanto, qualora la Ditta Affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente capoverso il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del contratto che sarà stipulato in esito alla trattativa diretta;

## **PREZZI**

Riguardo ai corrispettivi contrattuali dovuti alla Ditta Affidataria dalla Provincia in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, sono adottati i prezzi unitari sotto indicati, inferiori a quelli della convenzione "Facchinaggio e traslochi 5" attiva sulla piattaforma SATER del l'Agenzia Regionale "Intercent-ER", nella misura del 10% con riferimento ad ogni singolo servizio indicato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO NETTO IVA
1 Facchinaggio/trasloco (anche per servizio di presidio fisso)	Ora/Uomo	€ 16,83
2 Furgone fino 35q con conducente	Ora/Uomo	€ 21,15
3 Autocarro fino a 50q con conducente	Ora/Uomo	€ 21,60
4 Autocarro fino a 75q con conducente	Ora/Uomo	€ 22,05
5 Autocarro fino a 115 q con conducente	Ora/Uomo	€ 22,50
6 Servizio di deposito e custodia beni mobili per metro cubo al giorno	Metro <sup>3</sup> /Giorno	€ 0,36
7 Autoscala fino a 34 m con operatore	Ora/Uomo	€ 22,50
8 Carrello elevatore fino a 18 q con elevazione massima 5 m senza operatore	Ora/Uomo	€ 3,15
9 Carrello elevatore fino a 18 q con elevazione massima 5 m senza operatore	Mese	€ 76,50
10 Piattaforma aerea fino a 28 m con operatore	Ora/Uomo	€ 45,00

Per quanto riguarda l'uso di attrezzature speciali, non esplicitamente indicate nella tabella di cui sopra, saranno di volta in volta concordati i relativi prezzi tra la Provincia e la Ditta Affidataria anche avvalendosi dei prezzi previsti nei listini editi delle CCIAA competenti per territorio.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente alla Ditta Affidataria, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti della Provincia.

I prezzi suddetti, una volta sottoscritta la proposta di trattativa diretta secondo le modalità previste dalla piattaforma "acquistinretepa.it" del MEPA di CONSIP, sono accettati dalla Ditta Affidataria e sono, pertanto, fissi ed invariabili fino al 31 dicembre 2019, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Ditta Affidataria di ogni relativo rischio e/o alea.

## **GARANZIA**

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto in esito alla Trattativa Diretta, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, la Ditta Affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale cioè pari ad euro 1.500,00# (euro millecinquecento/00), secondo quanto stabilito dall'art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, emessa in favore della Provincia di Reggio Emilia.

La garanzia suddetta potrà essere prestata in uno dei seguenti modi:

- sotto forma di fidejussione bancaria od assicurativa;
- tramite bonifico bancario, utilizzando il conto corrente intestato alla Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia presso Unicredit S.p.A., Agenzia di Via Emilia S. Stefano 18/E - Reggio Emilia: IBAN: IT 60 D 02008 12800 000040469944, indicando nella causale la seguente dicitura "Garanzia definitiva per partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, anche a cialde, bevande fresche e snack presso gli immobili - C.I.G. ZE32086D6E", riportato sulla prima pagina del presente capitolato.

La garanzia non potrà essere prestata in denaro contante, assegni bancari o circolari.

In caso in cui la garanzia venga prestata tramite fidejussione dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
- essere escutibile a "semplice richiesta";
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- validità per almeno 180 giorni oltre la data del 31/12/2018.

La mancata costituzione della cauzione definitiva produrrà la decadenza dell'affidamento ai sensi del comma 3 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora al Ditta Affidataria sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, sarà applicata la riduzione del 50% della cauzione, come previsto dall'art.93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Sarà altresì applicata la riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, qualora il Concessionario sia in possesso di registrazione EMAS o del 20% se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Per usufruire dei suddetti benefici è indispensabile allegare alla cauzione copia delle certificazioni o della registrazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti capoversi.

Nel caso in cui la Provincia si rivalga sulla cauzione secondo quanto previsto al successivo paragrafo "Penali", la Ditta Affidataria dovrà provvedere a reintegrarla entro i termini che saranno comunicati dalla Provincia stessa.

## **PENALI**

La Provincia ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto che sarà stipulato in esito alla Trattativa Diretta, per assicurare che da parte della Ditta Affidataria siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Ove si verificano inadempienze da parte della Ditta Affidataria nell'esecuzione dei servizi ordinati, la Provincia si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di inizio o di termine concordata degli interventi, una penale pari a euro 50,00#, salvo il caso in cui i ritardi non siano imputabili alla Ditta Affidataria.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta Affidataria esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parziale rispetto a quanto ordinato.

Nel caso in cui il personale della Ditta Affidataria non utilizzi i dispositivi di sicurezza messi a sua disposizione ovvero non si attenga alle norme di sicurezza vigenti, una penale di € 50,00 per ogni inosservanza riscontrata.

Per mancato rispetto delle prescrizioni previste dal DUVRI una penale di € 100,00 per ogni inosservanza riscontrata.

Per riscontrate manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio ( per esempio difetti di montaggio ecc.) una penale fino al 10% dell'importo dell'intervento, risultante dalla relativa fatturazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati per iscritto dalla Provincia alla Ditta Affidataria che è tenuta a comunicare

per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso la Ditta Affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Provincia può applicare penali rivalendosi sulla garanzia di cui al precedente paragrafo.

In caso di reiterati inadempimenti della Ditta Affidataria, la Provincia, valutata la gravità degli stessi, può precedere alla risoluzione del contratto fermo restando la possibilità di procedere nei confronti della Ditta Affidataria per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

È fatto assoluto divieto alla Ditta Affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto che sarà stipulato in esito alla trattativa diretta, a pena di nullità delle cessioni stesse, nonché di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Provincia.

Le condizioni di cui al presente documento possono essere modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla data di conclusione della procedura di trattativa diretta.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Provincia e la Ditta Affidataria, è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.